

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 51

Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla l.r. 46/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.
Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
(Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie.
Abrogazione della l.r. 26/2001)

Art. 1 - Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

Art. 2 - Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Inserimento del titolo I nella l.r. 46/2015

Art. 3 - Soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziative. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 46/2015

Art. 4 - Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana. Sostituzione della rubrica del capo II bis della l.r. 46/2015

Art. 5 - Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 46/2015

Art. 6 - Celebrazione delle personalità storiche della Toscana. Modifiche all'articolo 3 quater della l.r. 46/2015

Art. 7 - Premio regionale Innovazione Toscana. Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 46/2015

Art. 8 - Premio regionale Innovazione Toscana. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 46/2015

Art. 9 - Iniziative relative a premi. Abrogazioni

CAPO II

Toscana 2050. Modifiche alla l.r. 46/2015

Art. 10 - Toscana 2050. Inserimento del titolo II e del capo I nella l.r. 46/2015

Art. 11 - Iniziative relative a Toscana 2050. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 46/2015

Art. 12 - Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050. Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 46/2015

Art. 13 - Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II. Inserimento dell'articolo 8 quater nella l.r. 46/2015

Art. 14 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3 bis, articolo 4, comma 1, lettere m bis) e n bis), e l'articolo 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001)

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 (Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano "Innovazione - Made in Tuscany" e "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane". Modifiche alla l.r. 46/2015), ha modificato la l.r. 46/2015 che disciplina le iniziative istituzionali del Consiglio regionale prevedendo, inoltre, l'istituzione del premio "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana. Tale premio, con cadenza annuale, nelle intenzioni del legislatore doveva essere finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione del sapere e del saper fare proprio del mondo produttivo e commerciale della Toscana attraverso il conferimento del riconoscimento di "Eccellenza toscana", unitamente ad una somma di denaro;

2. In fase di attuazione, nel caso di specie, a differenza di altri premi regionali, si sono registrate difficoltà organizzative che hanno interferito nella programmazione delle attività propedeutiche alla sua effettiva istituzione e si ritiene pertanto opportuno procedere alla sua soppressione;

3. Il Consiglio regionale intende promuovere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile, nonché l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle future generazioni delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per lo sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici ma anche privati e della società civile;

4. L'abrogazione della previsione normativa concernente il premio regionale "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" consente di recuperare le relative risorse finanziarie, già a suo tempo previste ma non

impegnate, per assegnarle ad una destinazione più aderente alla mutata sensibilità collettiva legata ad esigenze di studio, di ricerca e di prefigurazione della condizione della Toscana del futuro;

5. Inoltre l'esperienza ad oggi maturata ha evidenziato la necessità di apportare alcune limitate modifiche alle denominazioni di ricorrenze e premi già disciplinati dalla l.r. 46/2015;

6. Si stabilisce l'entrata in vigore della legge al 15 gennaio 2022 per assicurare la copertura finanziaria delle misure previste al capo II, il cui finanziamento è previsto a partire dall'annualità 2022;

Approva la presente legge

CAPO I

Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie.

Abrogazione della l.r. 26/2001)

Art. 1

Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

1. Al numero 2 del preambolo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Capodanno toscano" sono sostituite dalle seguenti: "Capodanno dell'Annunciazione";

b) le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci";

c) le parole: "e il premio regionale "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" sono soppresse.

2. Al numero 4 quater del preambolo della l.r. 46/2015 la prima parola: "anniversari" è sostituita dalle seguenti: "personalità storiche", e le parole: "tali anniversari" sono sostituite dalle seguenti: "tali ricorrenze e personalità storiche".

3. Al numero 9 del preambolo della l.r. 46/2015 le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci".

4. Il numero 10 del preambolo della l.r. 46/2015 è abrogato.

5. Dopo il numero 10 del preambolo della l.r. 46/2015 è inserito il seguente:

"10 bis. Il Consiglio regionale intende sostenere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile e favorire l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle generazioni future delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici, ma anche privati, e della società civile;"

6. Dopo il punto 10 bis del preambolo della l.r. 46/2015 è inserito il seguente:

"10 ter. Per perseguire le finalità del punto 10 bis, il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio, di ricerca ed eventi finalizzati a costruire le politiche regionali del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale;"

Art. 2

Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Inserimento del titolo I nella l.r. 46/2015

1. Prima del capo I della l.r. 46/2015 è inserito il seguente titolo: "TITOLO I - Feste, celebrazioni e premi".

Art. 3

Soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 46/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 46/2015 le parole: "di altri enti" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti regionali" e le parole: "del mondo dell'associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo della Toscana" sono sostituite dalle seguenti: "e degli enti del terzo settore".

Art. 4

Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana.

Sostituzione della rubrica del capo II bis della l.r. 46/2015

1. La rubrica del capo II bis della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: "Celebrazione delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana".

Art. 5

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana.

Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 46/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 46/2015 le parole: "Capodanno toscano" sono sostituite dalle seguenti: "Capodanno dell'Annunciazione".

Art. 6

Celebrazione delle personalità storiche della Toscana.
Modifiche all'articolo 3 quater della l.r. 46/2015

1. La rubrica dell'articolo 3 quater della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: "Celebrazione delle personalità storiche della Toscana".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 quater della l.r. 46/2015 le parole: "singoli anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso" sono sostituite dalle seguenti: "personalità storiche della Toscana".

Art. 7

Premio regionale Innovazione Toscana.
Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 46/2015

1. La rubrica del capo IV della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: "Premio regionale Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci".

Art. 8

Premio regionale Innovazione Toscana.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 46/2015

1. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: "Premio regionale Innovazione Toscana-Amerigo Vespucci".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/2015 le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 46/2015 le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci".

Art. 9

Iniziative relative a premi.
Abrogazioni

1. Il capo V "Premio regionale Giovanni da Verrazano-Eccellenze toscane" della l.r. 46/2015 è abrogato.

2. L'articolo 6 "Premio regionale Giovanni da Verrazano-Eccellenze toscane" della l.r. 46/2015 è abrogato.

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 46/2015 è abrogata.

CAPO II

Toscana 2050. Modifiche alla l.r. 46/2015

Art. 10

Toscana 2050.
Inserimento del titolo II e del capo I nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente titolo: "TITOLO II - Toscana 2050".

2. Dopo il titolo II della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente capo: "CAPO I - La Toscana del futuro".

Art. 11

Iniziative relative a Toscana 2050.
Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 46/2015

1. Dopo il capo I del titolo II della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8 bis

Iniziative relative a Toscana 2050

1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell'immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale".

Art. 12

Programma e modalità organizzative
delle iniziative per Toscana 2050.
Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 8 ter

Programma e modalità organizzative
delle iniziative per Toscana 2050

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l'istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8 bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell'immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.

2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta."

Art. 13

Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II.
Inserimento dell'articolo 8 quater nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 8 ter della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:

“Art. 8 quater

Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:

- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;

- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;

- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.”.

Art.14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2022.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 24 dicembre 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 dicembre 2021, n. 88

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Approvata in data 21 dicembre 2021

Divenuta legge regionale 43/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46